



Nota Prot 20/2021 S/R.

Bologna 10.03.2021

Al
Signor Provveditore Regionale per l'Emilia Romagna e Marche
Bologna – *Dr.ssa Gloria Manzelli*

per conoscenza

Al
Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse D.A.P
Dr. Massimo Parisi
R O M A

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali c/o D.A.P
R O M A – *Dr.ssa Ida del Grosso*

Alla Segreteria Nazionali
R O M A

Oggetto: Commissione Arbitrale Regionale – art. 3 comma 15 e 16 A.Q.N – Funzioni.

Signor Provveditore

le scriventi, preso atto dei contenuti della nota 2809/S.A.G del 5 Marzo u.s, diretta alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse, trasmessa, per conoscenza, anche a tutte le OO.SS, osservano che le funzioni della Commissiona Arbitrale Regionale operano su due piani distinti e separati, e, a seconda della sua "veste", definiscono procedimenti ed esiti dal valore vincolante oppure di garanzia e indirizzo. Sul punto è bene rammentare che l'organismo di garanzia di cui si discute è, e rimane, organo tecnico, terzo e superpartes, a composizione paritetica, ed in quanto tale, sganciato da qualsiasi logica di natura sindacale. In tale "veste" quindi, è ammesso che le decisioni assunte possano trovare "maggioranze", anche se il termine è improprio, diverse rispetto agli accordi prodottisi in sede di contrattazione decentrata locale.

I piani di differenti interventi della Commissione, di cui sopra, operano, o su conflitti instauratisi in sede locale, a seguito di presunte violazioni di accordi pattizi, ed è il caso in cui appunto le decisioni del predetto Organo di Garanzia assumono valore "vincolante" (art.3 comma 16 A.Q.N) ovvero su un piano di verifica e indirizzo, e le cui decisioni, in questa veste, invece, pur non assumendo valore vincolante, determinano un indirizzo nei confronti delle parti interessate (sede periferica) affinché correggano e/o modifichino i protocolli o parti di essi non ritenuti aderenti ai principi fissati dal Protocollo di Intesa Regionale o Accordo Quadro Nazionale